

È danno erariale l'inottemperanza alle prescrizioni del Garante privacy.

Con la sentenza 12 agosto 2025, n. 36, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Valle d'Aosta ha affrontato il tema della responsabilità amministrativa in relazione alla violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, evidenziando che gli adempimenti in materia di privacy non costituiscono meri adempimenti formali, ma obblighi giuridici la cui inosservanza espone l'ente a sanzioni e la dirigenza responsabile a giudizi per danno erariale.

La vicenda trae origine dalla pubblicazione della deliberazione n. 1016/2013 con la quale la Giunta regionale aveva disposto il trasferimento "per esigenze organizzative per accertata incompatibilità ambientale" di un dipendente. Il Garante della privacy (di seguito, Garante), con il provvedimento n. 182 del 26 marzo 2015, ha dichiarato l'illiceità della diffusione dei dati personali relativi al segnalante relativamente alla citata deliberazione, con conseguente divieto di diffondere ulteriormente i dati oggetto di segnalazione e la prescrizione di conformare la pubblicazione di atti e documenti alle disposizioni del Codice sulla privacy, nonché di tenere presenti le indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali. Nel prosieguo, l'ente ha provveduto alla rimozione della pubblicazione, tuttavia ha insistito sulla doverosità della pubblicazione integrale di tale deliberazione per un periodo di cinque anni sul sito istituzionale della Regione, ritenendo che il trasferimento per incompatibilità ambientale rientrasse fra gli atti di "organizzazione", suscettibili di pubblicazione obbligatoria per cinque anni ex artt. 1 e 8 del d.lgs. n. 33/2013.

Dopo fitta interlocuzione tra il Garante e la Regione, la quale ha continuato a rivendicare la legittimità delle modalità di pubblicazione nel sito istituzionale, il Garante ha irrogato la sanzione di euro 100.000,00 alla Regione per non avere assicurato di aver adeguato le modalità di pubblicazione degli atti alle disposizioni del Codice della privacy. A detta del Garante, la Regione non ha dato completo adempimento alle prescrizioni impartite, limitandosi a rimuovere dal sito solo la deliberazione n. 1016/2013 e non i "numerosi atti" contenenti dati personali degli interessati pubblicati oltre il termine dei 15 giorni, nonché le delibere non sottoposte ad anonimizzazione.

In data 26 ottobre 2018, la Regione ha provveduto al pagamento della sanzione.

Ne consegue che i giudici contabili hanno rilevato un'ipotesi di danno erariale indiretto subito dalla Regione, a seguito del pagamento della sanzione inflitta all'Amministrazione dal Garante della privacy per la violazione delle norme dell'allora vigente Codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (provv. 2 marzo 2011).

La Corte dei conti ha stabilito che un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non rientra nell'ambito degli atti di organizzazione soggetti a pubblicazione obbligatoria per cinque anni, bensì attiene alla gestione del rapporto di lavoro ed è regolato da norme specifiche del Codice civile e contrattuali. Inoltre, ha ritenuto che se

anche fosse stato ritenuto necessario pubblicare integralmente la deliberazione in questione, senza anonimizzazione, la medesima avrebbe dovuto rimanere pubblicata per non più di quindici giorni consecutivi e, poi, al massimo, avrebbe potuto essere ripubblicata con l'oscuramento del dato personale.

Quanto alla responsabilità, i giudici ritengono che alla dirigenza sia ascrivibile la colpa grave in quanto, nell'interlocuzione diretta con il Garante, è stata rilevata "una ingiustificata e colpevole resistenza opposta alle prescrizioni e alle contestazioni formulate dal Garante medesimo allo scopo della riconduzione a liceità dei trattamenti dei dati personali contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale pubblicate sul sito web della Regione". La dirigenza avrebbe dovuto adeguare la pubblicazione dei provvedimenti alle norme sulla privacy e alle Linee Guida del Garante 2011, evitando così la sanzione. Invece, "con un atteggiamento gravemente colposo" non si è allineata alla normativa privacy, insistendo nel sostenere la legittimità delle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di Giunta regionale.

Con riferimento alla condanna per la condotta gravemente colposa della dirigenza, la Corte dei conti ha esercitato il potere riduttivo dell'addebito ritenendo comunque esistente presso l'ente un problema sistemico sul tema della tutela dei dati personali in relazione ai provvedimenti amministrativi causato da un frazionamento delle competenze e dalla molteplicità dei soggetti che, per le funzioni svolte, potevano avere un ruolo nella vicenda, elementi che non hanno certamente facilitato una visione unitaria della materia.

In conclusione, si evidenzia che anche le sanzioni pecuniarie comminate ad una PA per la violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali costituiscono danno erariale, di cui rispondono personalmente i dirigenti che hanno contribuito all'inadempimento tenendo una condotta gravemente colposa.